

**CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**  
**PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO**  
**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI L'AQUILA**  
**CONSIGLIO DEGLI ORDINI FORENSI D'ABRUZZO**  
**CAMERA PENALE L'AQUILA**  
**UFFICIO PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA L'AQUILA**  
**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA L'AQUILA**

Prot. 8622

**SCHEMA OPERATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE  
SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI**

**A) Premessa**

Il presente schema operativo è stato elaborato nell'ambito di un gruppo di lavoro composto dal Presidente della Corte d'Appello, dai Presidenti delle sezioni penali, dal Procuratore Generale, dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dal responsabile dell'UEPE di L'Aquila, da avvocati in rappresentanza dei Consigli dell'Ordine e della Camera Penale di L'Aquila.

L'obiettivo è quello di semplificare il percorso applicativo, nel giudizio di appello, delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, secondo la disciplina di cui alla legge 689/81 come modificata dalla Riforma dettata dal D. L.vo n. 150/2022.

Come verificato nelle prime applicazioni, le novità introdotte dalla Riforma sono notevoli ed impongono un coinvolgimento di tutti gli operatori della giustizia.

La portata culturale della riforma e la visione di fondo che l'ha ispirata è, infatti, la valorizzazione della funzione rieducativa della pena che la caratterizza sin dalla astratta previsione normativa e che, dunque, è importante che sia tenuta presente anche nel giudizio di cognizione e nella individuazione della pena, alla luce di un ampio ventaglio di opportunità.

Le innovazioni normative intendono apprestare, infatti, una risposta sanzionatoria più individualizzata, orientata verso finalità marcatamente rieducative e specialpreventive, con tempi tecnici di applicazione limitati, che richiedono la condivisione di buone prassi tra tutti i soggetti direttamente coinvolti anche per limitare, ove possibile, l'intervento preventivo dell'UEPE.

Va sottolineato che la natura "concordata" della pena sostitutiva, la quale richiede necessariamente l'instaurazione di un contraddittorio tra organo giudicante, Pubblico Ministero e Difesa, presenta particolari criticità di adattamento al rito cartolare che costituisce l'ordinario modello di trattazione nei giudizi di appello, sia nella disciplina emergenziale (art. 23 bis L. 176/20) vigente per tutti i processi in fase di appello nei quali l'impugnazione sia stata proposta entro il 30 giugno 2023 (come previsto dal D.L. n. 198/22, convertito dalla legge n. 14/23) sia nella disciplina ordinaria introdotta con la riforma Cartabia.

Appare quindi opportuna la predisposizione di prassi operative che consentano l'instaurazione anticipata del contraddittorio sulla pena sostitutiva, al fine di definire il processo in un'unica udienza, sia nel caso ordinario di trattazione scritta, sia nel caso in cui sia disposta la trattazione in presenza.

Si è cercato, inoltre, di individuare metodi di accertamento documentale per addivenire alla quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva, tenendo conto della situazione economica effettiva dell'imputato e del proprio nucleo familiare.

Allo schema, che trae spunto ed ottimizza, in funzione delle necessità della Corte d'Appello, il contenuto di analoghe linee operative già assunte dalla Corte di Appello di Milano e dal Tribunale di Pescara, sono allegati:

- modelli di dispositivi di applicazione delle pene sostitutive con le prescrizioni standard, che contengono indicazioni pratiche ed operative, definiscono i contenuti della pena sostitutiva e comprendono le prescrizioni comuni obbligatorie di cui all'art. 56 ter L. 689/1981; nei modelli sono inserite anche prescrizioni eventuali, secondo la diversità dei casi e dei reati per cui vi è condanna, fermi restando i limiti delle prescrizioni come previste dagli artt. 53, 55, 56, 56 bis e 56 ter L.689/1981; si suggerisce di non modificare l'impianto generale e la numerazioni delle prescrizioni, per garantire uniformità di lettura per UEPE e FF.OO.;
- un elenco esemplificativo dei documenti che il difensore può produrre a corredo delle proprie istanze di applicazione delle pene sostitutive.

## **B) Adempimenti e funzioni del difensore**

Va premesso che la richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi della nuova disciplina, per le impugnazioni relative a sentenze di primo grado pronunciate dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 150/22, dovrà essere devoluta al giudice di secondo grado attraverso la proposizione di uno specifico motivo (cfr., con riferimento alla disciplina sulle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, Cass. SS.UU. 12872/17).



Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, l'art. 95 D.L.vo 150/22 prevede, quale disposizione transitoria in tema di pene sostitutive, che le modifiche introdotte dalla riforma (quindi le norme di cui al capo III della legge 689/81), se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto (30.12.2022).

Quindi dalla suddetta data il giudice di appello può applicare le pene sostitutive come disciplinate dalla riforma.

In entrambe le ipotesi, il difensore -di fiducia o di ufficio- deve munirsi tempestivamente di procura speciale per richiedere, nelle conclusioni scritte, l'applicazione di pene sostitutive.

La procura speciale non è necessaria per la pena pecuniaria sostitutiva.

Il difensore, munito di procura speciale, può:

- in sede di conclusioni (previa richiesta di trattazione in presenza nei casi di cui si dirà in seguito), anche in via subordinata, formulare richiesta di pene sostitutive, indicando quella prescelta o preferita dalla parte, **provvedendo contestualmente a darne comunicazione al Procuratore Generale a mezzo PEC;**
- in ipotesi di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., depositare la documentazione necessaria già all'atto della richiesta e concordare con il Procuratore Generale anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa.

Il difensore curerà di depositare tempestivamente tutta la documentazione necessaria a sostegno dell'istanza e di fornire gli elementi per l'applicazione della pena sostitutiva.

In particolare il difensore:

- **in caso di richiesta di pena pecuniaria sostitutiva**, dovrà produrre la documentazione inerente al reddito ed al patrimonio, nonché alle condizioni economiche del nucleo familiare di cui oltre ed ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e di disporre l'eventuale rateizzazione se espressamente richiesta;
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, dovrà indicare l'ente tra quelli di cui all'art. 56 bis comma 1 L. 689/81 ed allegare la dichiarazione di disponibilità ed il programma di lavoro con mansioni ed orari;
- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, dovrà indicare il domicilio, con le specificazioni di cui oltre, eventuali esigenze di uscita dal domicilio, ulteriori rispetto alle quattro ore prescritte, per ragioni di lavoro o di studio (allegando contratto di lavoro e buste paga recenti, iscrizione a corsi di studio o di formazione), per esigenze personali (allegando certificazione e documentazione relativa a condizioni di salute di cui all'art. 58 comma 4 L. 689/81 ovvero relative a malattie, fragilità, dipendenze e



relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, ecc) anche per consentire al giudice di poter eventualmente decidere senza interpellare preventivamente l'UEPE;

- **in caso di semilibertà sostitutiva**, dovrà indicare le attività che il condannato potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'UEPE con il quale il difensore deve interloquire.

Il difensore deve comunque trasmettere all'UEPE (nel caso in cui l'UEPE venga interpellato dal giudice) la documentazione già prodotta in udienza e la ulteriore documentazione richiesta dall'UEPE ai sensi dell'art. 545 bis comma 3 c.p.p..

Nei rapporti telematici con l'UEPE è obbligatorio specificare nell'oggetto della PEC inviata al predetto ufficio:

- dati anagrafici dell'imputato
- tipologia di pena sostitutiva richiesta/consentita
- riferimenti telefonici e telematici dell'avvocato e della parte per facilitare i contatti.

In caso di richiesta di pene sostitutive diverse dalla pena pecuniaria, la necessità di interlocuzione tra le parti in ordine alla sussistenza delle condizioni per la sostituzione ed al contenuto delle prescrizioni rende opportuna la **trattazione in presenza che dovrà essere richiesta dal difensore nel termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza.**

Nei processi che saranno trattati secondo il rito previsto dalla riforma Cartabia, la richiesta dovrà essere formulata nei termini previsti dall'art. 598 bis c.p.p., e quindi nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'art. 601 c.p.p. o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello, ferma restando la possibilità di disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la presenza delle parti ai sensi dell'art. 598 comma terzo c.p.p. (opportunità che potrebbe essere vagliata in sede di spoglio nel caso in cui tra i motivi di appello vi sia quello relativo alla sostituzione della pena detentiva).

### C) Adempimenti e funzioni della Corte

Nel caso di esaustività della documentazione prodotta, acquisito il **parere del Procuratore Generale** (che avrà cura, nel caso di richiesta di sostituzione con pena pecuniaria, per i processi con rito cartolare, di inviarlo prima dell'udienza, subito dopo la notifica della richiesta da parte del difensore), la Corte pronuncia un unico dispositivo con il quale conferma o riforma parzialmente la sentenza di primo grado e,



se ricorrono i presupposti, sostituisce la pena detentiva con la pena pecuniaria, i lavori di pubblica utilità o la detenzione domiciliare sostitutiva.

Nel caso in cui la documentazione prodotta non consenta la decisione anche sulla sostituzione, e nel caso in cui debba essere applicata la pena della semilibertà sostitutiva (per la quale non può prescindere dall'interlocuzione con l'UEPE), la Corte dà lettura del dispositivo e dispone l'acquisizione delle informazioni necessarie rinviando il processo, ai sensi dell'art. 545 *bis* primo comma c.p.p., ad una successiva udienza non oltre sessanta giorni.

Sia in caso di decisione unica, sia in caso di dispositivo frazionato, sempre alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, la Corte:

- **in caso di pena pecuniaria sostitutiva**, valuta, indipendentemente dal consenso della parte, se può determinare immediatamente il valore giornaliero; in tal caso può operare la sostituzione e pronunciare immediatamente il secondo dispositivo a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione se richiesta; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza; in assenza di informazioni sulle condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare, la Corte rinvia ad apposita udienza ex art. 545 *bis* c.p.p. non oltre a sessanta giorni, onerando la parte di produrre la documentazione (quantomeno ISEE ed ultima dichiarazione dei redditi, se presentata);
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, se la difesa ha documentato la disponibilità dell'ente e indicato un programma orario congruo, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo (tenendo presente che per il LPU non è previsto il programma UEPE, che quindi non deve essere preventivamente coinvolto, ma soltanto il controllo in corso di esecuzione della pena); in mancanza la Corte rinvia ex art. 545 *bis* c.p.p. ad apposita udienza non oltre sessanta giorni;
- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, se la documentazione prodotta dalla difesa è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà comunque essere dichiarata efficace ed eseguita dal Magistrato di sorveglianza, che potrà chiedere successivamente il programma specifico all'UEPE, a cui la Corte può rinviare in termini generici;
- **in caso di semilibertà sostitutiva**, acquisisce la documentazione e le informazioni fornite dal difensore come indicati nell'allegato 1 e rinvia ex art. 545 *bis* c.p.p. ad apposita udienza in attesa del necessario programma dell'UEPE.



In tutti i casi, l'UEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

- acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, anche della detenzione domiciliare, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena con tale misura

Le richieste sono inviate tramite la cancelleria all'UEPE e/o alle FF.OO. competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia della richiesta.

#### **D) Adempimenti del Pubblico Ministero nella fase esecutiva**

In ipotesi di esecuzione di sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il Procuratore Generale, contestualmente alla trasmissione ai sensi dell'art. 62 L. 689/1981 della sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato, ne trasmette preventivamente copia per conoscenza all'UEPE competente.

#### **E) Adempimenti delle cancellerie**

La cancelleria del giudice invia tempestivamente le richieste all'UEPE territorialmente competente specificando:

- generalità complete dell'imputato e domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono e indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- difensore nominato e recapiti di studio;
- copia dell'atto introduttivo del giudizio (contenente il capo di imputazione)
- dispositivo letto in udienza;
- eventuale esistenza di misure cautelari in atto a carico dell'interessato (allegando l'ordinanza applicativa) ovvero di altri coimputati nello stesso processo;
- tipologia di richiesta effettuata dal giudice;
- data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545 bis c.p.p..

La cancelleria, inoltre, invia tempestivamente per estratto le sentenze irrevocabili che applicano il lavoro di pubblica utilità all'UEPE ed all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dell'Arma dei carabinieri competente in relazione al comune di residenza del condannato.



Il rapporto con l'UEPE e l'inoltro di documentazione avverrà attraverso posta certificata:

- pec di riferimento dell'UEPE: [prot.uepe.l'aquila@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.l'aquila@giustiziacert.it)
- pec di riferimento della Sez. penale: (indicare indirizzo)

### F) Funzioni e compiti dell'UEPE

L'UEPE, ricevuta la richiesta da parte della cancelleria:

- apre il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta, acquisisce la documentazione inviata dalla difesa (è previsto l'invio anche di quella già depositata);
- effettua le verifiche necessarie;
- redige il programma di trattamento, ove richiesto per la detenzione domiciliare, e per la semilibertà;
- in ipotesi di condanna al lavoro di pubblica utilità verifica l'andamento dell'esecuzione nei termini previsti dall'art. 63 L. 689/1981;
- inoltra alla Corte d'Appello e al difensore (per l'eventuale integrazione con memoria ex art. 545 comma 2 c.p.p.) le informazioni o la relazione nonché il programma di trattamento;
- garantisce un canale di risposta più veloce nel caso in cui la Corte segnali che il processo è a carico di detenuti, anche se l'interessato è libero;
- comunica tempestivamente all'Ufficio di Sorveglianza competente eventuali modifiche del domicilio o dell'attività lavorativa che intervengono successivamente alla pronuncia della sentenza.

L'Aquila, 11 luglio 2023

la Presidente della Corte d'Appello  
Dott.ssa Fabrizia Francabandera

la Presidente del Tribunale di Sorveglianza  
Dott.ssa Maria Rosaria Parruti

il Presidente della Sezione penale  
Dott. Aldo Manfredi

la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila  
Avv. Luisa Leopardi

il Procuratore Generale f.f.

Dott. Alberto Sgambati

la Direttrice dell'UEPE

Dott.ssa Luana Tunno


la Presidente della Sezione penale

Dott.ssa Armanda Servino



Il Presidente della Camera Penale di L'Aquila

Avv. Stefano Rossi



la Presidente del COFA

Avv. Maria Sichetti



**Allegati**

- 1. Elenco della documentazione da produrre per l'applicazione delle pene sostitutive**
- 2. Schema dispositivo applicazione pena pecuniaria sostitutiva**
- 3. Schema dispositivo applicazione lavoro di pubblica utilità sostitutivo**
- 4. Schema dispositivo applicazione detenzione domiciliare sostitutiva**
- 5. Schema dispositivo applicazione pena della semilibertà sostitutiva**



**ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE**

Indicazione non tassativa, né obbligatoria, della documentazione che il difensore può depositare al fine di agevolare il Giudice e l'UEPE (ove interpellato) nella costruzione della pena sostitutiva

**Per la pena pecuniaria sostitutiva**

- Modello ISEE
- Ultima dichiarazione dei redditi ove presentata;
- Busta paga
- Documentazione relative alla percezione di benefici di sostegno alla povertà
- Attestazioni relative alla pendenza di procedure esecutive o concorsuali
- Contratto di locazione e bollette
- Eventuali contratto di mutuo e finanziamenti in essere
- Visure catastale ed eventualmente PRA
- Elenco conti correnti e depositi titolo

**Per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo**

Disponibilità dell'ente tra quelli indicati dall'art.56 bis comma 1 L. 689/81 alla presa in carico per il lavoro di pubblica utilità, con programma di lavoro e orari.

**Per la detenzione domiciliare sostitutiva**

- Indicazione del domicilio dove il condannato chiede di trascorrere la D.D. sostitutiva; documentazione comprovante la legittimità del titolo di detenzione dell'immobile (titolo di proprietà, contratto di affitto/comodato o altro) e dichiarazione di disponibilità degli eventuali conviventi;
- Indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'UEPE;
- Documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa (contratto di lavoro e/o buste paga recenti, partita IVA, visura commerciale, etc) oppure formativa e di studio;
- Indicazioni di esigenze di salute e/o del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica privata accreditata ex art. 94 DPR 309/90);
- Indicazioni esigenze personali o familiari (scuola e attività dei figli e necessità di spostamenti).

**Per la semilibertà sostitutiva**

- Documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa indicata (contratto di lavoro e/o busta paga recenti, partita Iva, visura commerciale, etc.) o di altra attività di studio o formazione in corso o che si intende avviare;
- Indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'UEPE;
- Documentazione sul nucleo familiare (stato di famiglia) e residenza e titolo abitativo (per programma UEPE);



Esigenze personali o familiari (scuola e attività dei figli e necessità di spostamenti);

- Indicazioni del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SERD) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 DPR 309/90).





**CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA**  
**DISPOSITIVO DI SENTENZA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di L'Aquila,  
all'udienza del \_\_\_\_\_, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Visto l'art. 605/599 C.P.P., conferma la sentenza n. \_\_\_\_\_ pronunciata in data \_\_\_\_\_ dal Tribunale di \_\_\_\_\_, appellata dall'imputato \_\_\_\_\_ che condanna al pagamento delle spese processuali del grado..... In parziale riforma, ridetermina la pena.....

Visti gli artt. 545 bis c.p.p., 53 e ss. e 56 L. 689/81

**SOSTITUISCE**

La pena detentiva indicata nella **pena pecuniaria sostitutiva** della multa/ammenda pari a € \_\_\_\_\_ (numero dei giorni di pena detentiva per il valore giornaliero determinato ai sensi dell'art. 56 quater L. 689/1981)

Disposizione eventuale

*Visti gli artt. 56 quater e 2 L. 689/1981 e 133 ter c.p.*

**DISPONE**

*Che il pagamento avvenga in n. \_\_\_\_\_ rate ciascuna di € \_\_\_\_\_*

**AVVERTE**

Il condannato alla pena pecuniaria sostitutiva che, in caso di mancato pagamento, la pena sostitutiva sarà revocata con conversione del residuo in altra pena sostitutiva, ai sensi dell'art. 71 L. 689/81.

L'Aquila, \_\_\_\_\_

Il/La Presidente





**CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA**  
**DISPOSITIVO DI SENTENZA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di L'Aquila,  
all'udienza del \_\_\_\_\_, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Ad integrazione del dispositivo pronunciato all'udienza del \_\_\_\_\_, che di seguito si riporta:  
"Visto l'art. 605 C.P.P., conferma la sentenza n. \_\_\_\_\_ pronunciata in data \_\_\_\_\_ dal Tribunale di \_\_\_\_\_, appellata dall'imputato \_\_\_\_\_ che condanna al pagamento delle spese processuali del grado (oltre che alla rifusione, in favore della parte civile delle spese di patrocinio del grado liquidate in € \_\_\_\_\_ per compensi oltre accessori come per legge)";

Visti gli artt. 545 bis c.p.p., 53 e ss. e 56 L. 689/81

**SOSTITUISCE**

la pena detentiva indicata nella **pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo** per la durata di (durata della pena detentiva irrogata), pari a n. ore \_\_\_\_\_ (durata della pena detentiva x minimo 2 ore al giorno) da svolgersi presso l'ente \_\_\_\_\_, e per l'effetto

**DISPONE**

che il condannato svolga detto lavoro secondo gli orari e le modalità già concordate dalle parti nella dichiarazione di disponibilità dell'ente acquisita agli atti (non meno di sei ore e non più di quindici ore a settimana, con limite massimo giornaliero di otto ore).

Le parti potranno adeguare le condizioni già pattuite alle esigenze dell'ente e del condannato, fermo restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore di lavoro stabilite con la presente sentenza

Visto l'art. 56 ter L. 689/81

**IMPONE ALLO STESSO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI**

1. Dovrà permanere all'interno della Regione \_\_\_\_\_ (ovvero Provincia, Comune, etc. – prescrizione eventuale) indicata dalla Corte (ambito territoriale riferito al luogo di esecuzione della pena).
2. Non potrà avvicinarsi alla persona offesa \_\_\_\_\_ ed ai luoghi dalla stessa frequentati, con divieto di comunicare e interagire, attraverso qualsiasi mezzo, anche informativo o telematico, con la stessa (prescrizione eventuale).
3. Non potrà detenere o portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia.
4. Non potrà frequentare, senza giustificato motivo, pregiudicati, soggetti sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongono al rischio di commissione di reati, salvo si tratti dei familiari o di altre persone stabilmente conviventi.
5. Dovrà conservare e portare sempre con sé e presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia copia del presente provvedimento (e di eventuali modifiche) e un documento di identificazione.

#### *DISPONE*

Il ritiro del passaporto e la sospensione di validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

#### *AVVERTE*

Il condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo che, in caso di violazioni di legge o di violazioni gravi e reiterate degli obblighi e delle prescrizioni, la pena sostitutiva potrà essere revocata con conversione del residuo nella pena detentiva sostituita ovvero aggravato nella semilibertà o nella detenzione sostitutive.

Le FF.OO. e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna segnaleranno immediatamente al giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni.

Incarica l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di (luogo di residenza del condannato) e le FF.OO. competenti per territorio per la verifica dell'esecuzione e i controlli.

Si comunichi la presente sentenza all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sopra indicato e all'ente presso il quale sarà svolto il lavoro di pubblica utilità.

L'Aquila, \_\_\_\_\_

Il/La Presidente





**CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA**  
**DISPOSITIVO DI SENTENZA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di L'Aquila,  
all'udienza del \_\_\_\_\_, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Ad integrazione del dispositivo pronunciato all'udienza del \_\_\_\_\_, che di seguito si riporta:  
*"Visto l'art. 605 C.P.P., conferma la sentenza n. \_\_\_\_\_ pronunciata in data \_\_\_\_\_ dal Tribunale di \_\_\_\_\_, appellata dall'imputato \_\_\_\_\_ che condanna al pagamento delle spese processuali del grado (oltre che alla rifusione, in favore della parte civile delle spese di patrocinio del grado liquidate in € \_\_\_\_\_ per compensi oltre accessori come per legge)";*

Visti gli artt. 545 bis c.p.p., 53 e ss. e 56 L. 689/81

**SOSTITUISCE**

La pena detentiva indicata nella **pena della detenzione domiciliare sostitutiva** per la durata di .....(durata della pena detentiva irrogata), e per l'effetto

**IMPONE ALLO STESSO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI**

1. Rapporti con gli uffici e i servizi: il condannato, dopo la notifica dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 62 L. 689/81, dovrà tempestivamente prendere contatto con l'U.E.P.E. di \_\_\_\_\_ (U.E.P.E. competente in relazione alla provincia in cui si trova il domicilio) che lo prenderà in carico; la detenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale **redatto dalle FF.OO competenti** e contenente le presenti prescrizioni. In ogni caso dovrà mantenere costantemente i contatti con l'U.E.P.E. secondo i tempi e i modi dallo stesso indicatigli e dovrà inoltre osservare il programma di trattamento (prescrizione eventuale), compreso il programma terapeutico del SERD (o altra struttura), ove previsto.
2. Dimora e territorio: dovrà fissare la propria dimora in \_\_\_\_\_ (città e indirizzo preciso) e potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ (minimo quattro e massimo dodici ore, anche non continuative) di ogni giorni, nel rispetto del programma di trattamento.



3. Spostamenti e uscite: anche nelle ore di uscita dalla detenzione domiciliare dovrà rimanere nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo (ovvero Provincia, Comune, etc.); sono consentite le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra per urgenti, comprovati e documentabili motivi di salute propri o dei familiari conviventi.
4. Non potrà avvicinarsi alla persona offesa \_\_\_\_\_ ed ai luoghi dalla stessa frequentati, con divieto di comunicare e interagire, attraverso qualsiasi mezzo, anche informatico e telematico, con la stessa (prescrizione eventuale).
1. Condotta generale: non potrà detenere o portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia.
2. Frequentazioni: non potrà frequentare, senza giustificato motivo, pregiudicati, soggetti sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongono al rischio di commissione di reati, salvo si tratti dei familiari o di altre persone stabilmente conviventi.
3. Controlli: dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle FF.OO., verificare la presenza e il corretto funzionamento dell'impianto citofonico e comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FF.OO., rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare.
4. Oneri generali: dovrà conservare e portare sempre con sé e presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia copia del presente provvedimento (e di eventuali modifiche) e un documento di identificazione.
5. Modifiche alle prescrizioni: dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite l'U.E.P.E. o le FF.OO., almeno quindici giorni prima, salvo sopraggiunte necessità, le licenze di cui all'art. 69 L. 689/81, ogni autorizzazione in deroga e ogni altra modifica alle prescrizioni per comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute; il condannato dovrà, in ogni caso, avvisare le FF.OO. delegate per la vigilanza dell'uscita o del rientro nel luogo di detenzione domiciliare.

#### DISPONE

Il ritiro del passaporto e la sospensione di validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

#### AVVERTE

Il condannato alla detenzione domiciliare che, in caso di violazioni di legge o di violazioni gravi e reiterate degli obblighi e delle prescrizioni, la pena sostitutiva potrà essere revocata con conversione del residuo nella pena detentiva sostituita ovvero nella semilibertà sostitutiva.

Le FF.OO. e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna segnaleranno immediatamente al Magistrato di Sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni.

#### DISPONE

*(prescrizione eventuale – previa accettazione del condannato)*

*L'applicazione al condannato del "braccialetto elettronico" o di altri strumenti elettronici di controllo ai sensi dell'art. 275 bis c.p.p., precisando che la temporanea indisponibilità dei mezzi di controllo non potrà ritardare l'esecuzione della pena sostitutiva.*



### DELEGA

*Per l'applicazione del suddetto presidio la PG competente per i controlli, che darà immediata comunicazione dell'avvenuta installazione con l'ausilio del gestore a ciò incaricato, con procedura d'urgenza, che provvederà alle necessarie perimetrazioni ed installazioni nonché alla consegna alla persona offesa \_\_\_\_\_ dell'apposito apparecchio rilevatore del braccialetto elettronico in caso di avvicinamento.*

### AVVISA

*L'imputato che è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e a osservare le altre prescrizioni attinenti al dispositivo di controllo.*

Si comunichi la presente sentenza all'U.E.P.E. e all'Ufficio di Sorveglianza competenti in relazione al domicilio del condannato.

L'Aquila, \_\_\_\_\_

Il/La Presidente



**CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA**  
**DISPOSITIVO DI SENTENZA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di L'Aquila,  
all'udienza del \_\_\_\_\_, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Ad integrazione del dispositivo pronunciato all'udienza del \_\_\_\_\_, che di seguito si riporta:  
"Visto l'art. 605 C.P.P., conferma la sentenza n. \_\_\_\_\_ pronunciata in data \_\_\_\_\_ dal Tribunale di \_\_\_\_\_, appellata dall'imputato \_\_\_\_\_ che condanna al pagamento delle spese processuali del grado (oltre che alla rifusione, in favore della parte civile delle spese di patrocinio del grado liquidate in € \_\_\_\_\_ per compensi oltre accessori come per legge)";

Visti gli artt. 545 bis c.p.p., 53 e ss. e 56 L. 689/81

**SOSTITUISCE**

la pena detentiva indicata nella **pena della semilibertà sostitutiva** per la durata di (durata della pena detentiva irrogata), e per l'effetto

**DISPONE**

La sottoposizione del condannato al programma di trattamento predisposto dall'U.E.P.E. e, in ogni caso

**IMPONE ALLO STESSO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI**

1. Dovrà permanere nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo (ovvero Provincia, Comune, etc.).
2. Non potrà avvicinarsi alla persona offesa \_\_\_\_\_ ed ai luoghi dalla stessa frequentati, con divieto di comunicare e interagire, attraverso qualsiasi mezzo, anche informatico e telematico, con la stessa (prescrizione eventuale).
3. Non potrà detenere o portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia.



4. Non potrà frequentare, senza giustificato motivo, pregiudicati, soggetti sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongono al rischio di commissione di reati, salvo si tratti dei familiari o di altre persone stabilmente conviventi.
5. Dovrà conservare e portare sempre con sé e presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia copia del presente provvedimento (e di eventuali modifiche) e un documento di identificazione.

#### DISPONE

Il ritiro del passaporto e la sospensione di validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

#### AVVERTE

Il condannato alla semilibertà sostitutiva che, in caso di violazioni di legge o di violazioni gravi e reiterate degli obblighi e delle prescrizioni, la pena sostitutiva potrà essere revocata con conversione del residuo nella pena detentiva sostituita.

Il Direttore dell'Istituto Penitenziario cui il condannato è stato assegnato, le FF.OO territorialmente competenti e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna segnaleranno immediatamente al Magistrato di Sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni.

Incarica il Direttore dell'Istituto Penitenziario cui il condannato è stato assegnato, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di \_\_\_\_\_ (luogo di esecuzione della pena) e le FF.OO. competenti per territorio per la verifica della esecuzione e i controlli.

#### DISPONE

*(prescrizione eventuale e residuale nella semilibertà per la sola tutela della persona offesa –  
previa accettazione del condannato)*

*L'applicazione al condannato del "braccialetto elettronico" o di altri strumenti elettronici di controllo ai sensi dell'art. 275 bis c.p.p., precisando che la temporanea indisponibilità dei mezzi di controllo non potrà ritardare l'esecuzione della pena sostitutiva.*

#### DELEGA

*Per l'applicazione del suddetto presidio la PG competente per i controlli, che darà immediata comunicazione dell'avvenuta installazione con l'ausilio del gestore a ciò incaricato, con procedura d'urgenza, che provvederà alle necessarie perimetrazioni ed installazioni nonché alla consegna alla persona offesa \_\_\_\_\_ dell'apposito apparecchio rilevatore del braccialetto elettronico in caso di avvicinamento.*

#### AVVISA

*L'imputato che è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e a osservare le altre prescrizioni attinenti al dispositivo di controllo.*

Si comunichi la presente sentenza all'U.E.P.E. e all'Ufficio di Sorveglianza competenti in relazione al domicilio del condannato.

L'Aquila, \_\_\_\_\_

Il/La Presidente

## **ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA del 07 LUGLIO 2023**

Alle ore 11:30, a seguito di regolare convocazione, presso la sala Avvocati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano sono presenti :

CODAGNONE ANTONIO - PRESIDENTE	PRESENTE
MINUTOLO EMANUELA - SEGRETARIO	PRESENTE
CROGNALE ROBERTO	PRESENTE
BATTISTELLA VITTORIO	PRESENTE
D'ANGELO NICLA	PRESENTE
DI IENNO PIETRO	PRESENTE
FRATTURA SARA	PRESENTE
PICCIRILLI ANNA IDA	ASSENTE
TROIANO ANTONELLA	PRESENTE

Vista la rituale convocazione e la presenza dei componenti di cui sopra, assume la Presidenza l'Avv. Antonio Codagnone e le funzioni di Segretario l'Avv. Emanuela Minutolo, si passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno che vengono indicati dal Presidente.

### **OMISSIS**

#### **4.PROTOCOLLI E CONVENZIONI**

##### **1) SCHEMA OPERATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI;**

Il Consiglio all'unanimità, esaminata la documentazione allegata, **DELIBERA** di approvare ed aderire allo schema operativo dinanzi la Corte d'Appello de L'Aquila per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.

### **OMISSIS**

Tutti i punti del presente verbale, salvo specifica diversa decisione, sono immediatamente esecutivi.

Verbale chiuso alle ore 13.26

Il Consigliere Segretario  
Avv. Emanuela Minutolo

Il Presidente  
Avv. Antonio Codagnone

Consiglio Ordine Forensi Lanciano	
CORRISPONDENZA IN PARTE 22	
2213/23	12.7.23
N. Prot.	Data

